

## Nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri CH/IT

Il nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri tra CH e IT in materia di imposta alla fonte è in vigore dal gennaio 2024. Gli effetti si faranno sentire a partire dal 2025. Le seguenti affermazioni riflettono lo stato attuale delle conoscenze, ma non pretendono di essere esaustive.

Come « **vero** » frontaliere ai fini fiscali è solo colui che (cumulativamente):

- è in possesso di un permesso G valido,
- vive in Italia entro una zona di 20 km dalla Svizzera
- lavora nel Cantone GR/TI/VS
- **E** ritorna a casa ogni giorno (Eccezione: per motivi di lavoro e per un massimo di 45 notti sul luogo di lavoro.). Tutti gli altri non sono considerati **veri e propri frontalieri ai fini fiscali**.

Chi soddisfa i suddetti criteri di un vero frontaliere tra il 2018 e il 17 luglio 2023 e continua a farlo è considerato un « **vecchio** » **vero frontaliere** e non deve pagare alcuna tassa aggiuntiva in Italia fino al 2033. L'onere fiscale in Svizzera è pari al 100% dell'aliquota fiscale corrispondente. Non esiste uno scambio automatico di informazioni (SAI) tra CH e IT.

Colui che è in possesso di un permesso G ai sensi della legge sull'immigrazione, ma **non soddisfa uno o più dei criteri di cui sopra**, è **considerato un pendolare transfrontaliero « non vero »**. Di conseguenza, come in precedenza, vi è un debito d'imposta in Italia meno una franchigia di € 10'000.

Chi è diventato un "vero" frontaliere solo dopo il 17 luglio 2023 è considerato un « **nuovo** » **frontaliere**. Ci sarà anche un SAI. La tassazione in Svizzera ammonta all'80% dell'aliquota fiscale corrispondente. **Inoltre, vi è un'imposizione fiscale in Italia:**

- Salario netto
- meno indennità/franchigia di € 10'000
- meno gli assegni familiari o differenziali CH, se indicati separatamente nella busta paga
- meno **tutte le deduzioni e agevolazioni fiscali consentite in Italia** (spese mediche, mutuo per la prima casa, spese scolastiche e universitarie etc.)

L'imposta alla fonte pagata in Svizzera viene interamente accreditata a fronte dell'imposta dovuta in Italia. La richiesta di correzione della tariffa per l'imposta alla fonte in Svizzera non è più necessaria.

Nota bene: l'Italia richiede il **pagamento anticipato** dell'imposta dovuta per l'anno successivo, per cui **il primo anno si deve prevedere il doppio dell'importo del pagamento**. L'anticipo verrà accreditato nell'anno successivo. **Tutti i redditi (in CH e IT) vengono sommati ai fini fiscali**.

**Esempio di calcolo in €** (ipotesi di tasso di cambio 1:1):

Salario netto (al netto dei contributi sociali dell'8% CH)	50'000
- Franchigia	-10'000
Imponibile fiscale IT	40'000
imposte dovute in IT (28'000 x23% + 12'000 x35%)*	10'640
- imposta alla fonte CH versata (Tarif R =80%)	-3'712

**Imposta addizionale dovuta in IT (Attenzione pagamento anticipato) 6'928**

(Nell'esempio, l'aliquota fiscale totale è quindi pari al 19,6% del salario lordo.)

*Aliquote 2024 IT:	≤ 28'000	23%
	28'001 – 50'000	35%
	≥ 50'000	43%